



Data Protocollo N° Class: Fasc. Allegati N°

Oggetto: L.R. 52/78, art 23 e s.m.i.
Ente proprietario Comune di Limana;
Tecnico compilatore: dott. For. Giacomo Piazza;
Comune di Limana; Località "Sambuga";
Piano di Riassetto Forestale del Comune di Limana
Particella A0010; Lotto boschivo "Sambuga I";
(P.T. in data 03/12/2025- Rif. Protocollo 656879/2025);
Trasmissione progetto di taglio.

c/o Spettabile
 Comune di Limana
 dott. for. Giacomo Piazza
 g.piazza@epap.conafpec.it

e, p.c. Al Nucleo Carabinieri Forestale
 di Belluno
 fbl43653@pec.carabinieri.it

VISTA la nota prot. n. 656879 del 03/12/2025, redatta a sostituzione della precedente prot. n. 579543 del 17/10/2025, presentata dal dott. for. Giacomo Piazza, con la quale è stato trasmesso il Progetto di Taglio di cui all'oggetto a firma dello stesso, relativo alle aree di intervento comprese nell'ambito amministrativo del Comune di Limana, loc. Sambuga, per una superficie di intervento complessiva di ettari 3,30 e un prelievo di 335,91 mc di legname;

ESEGUITO il sopralluogo in data 18/11/2025;

SI APPROVA IL PROGETTO DI TAGLIO

con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. È proibito utilizzare legname, legna od altri prodotti non assegnati col presente progetto, nonché danneggiare le piante circostanti ed il novellame.
2. Nella fustaia il segno del martello posto al piede della pianta deve rimanere ben visibile e non deve essere alterato o distrutto, al fine di poterlo ben riconoscere in occasione di qualsiasi controllo.
3. Il taglio dovrà essere eseguito rasente terra in modo comunque da non danneggiare la specchiatura della martellata e l'impronta del Martello Forestale. A tal riguardo, per i soggetti nei

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali
Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura
Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia
Ufficio di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 BELLUNO Tel.0437.946416-6459 - Fax 0437.946429
PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it



- quali il sigillo del martello forestale è stato posto sopra corteccia o in modo non adeguato, prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ad una nuova apposizione.
4. È obbligatorio osservare i criteri e le raccomandazioni espressamente riportati sulla scheda n. 3, del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale a cui la presente tipologia di intervento fa riferimento (DGR n. 7/2018).
 5. Diversamente da quanto indicato alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 (Procedimenti autorizzativi) delle P.M.P.F. vigenti, nello scostamento in termini di massa prelevata non superiore al 20 per cento di quanto previsto nel progetto di taglio approvato, potrà essere ricompreso solo l'eventuale prelievo di piante schiantate a terra, secche in piedi o irrimediabilmente compromesse oltre che, eventualmente, dei soggetti strettamente funzionali all'esecuzione delle operazioni di abbattimento ed esbosco di quelli già riportati nel piedilista di martellata.
 6. L'eventuale esbosco via terra deve essere effettuato lungo la viabilità presente, con divieto di apertura di nuova viabilità e/o allargamento di quella preesistente se non preventivamente autorizzata; le piste per l'esbosco di allestimento temporaneo devono essere ridotte al minimo indispensabile evitando di interessare le aree con sottobosco ad elevata densità.
 7. Deve essere posta particolare cura sia nella fase di utilizzazione che in quella di esbosco al fine di non danneggiare la rinnovazione naturale presente.
 8. I residui della lavorazione se non asportati dal bosco dovranno essere accatastati nelle aree libere da vegetazione, con divieto di ostruire valli e vallecole, oppure trattati al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolosi per l'innescio e la diffusione di incendi boschivi.
 9. Sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti su attrezzature e macchinari impiegati.
 10. È vietato durante la permanenza del cantiere di utilizzazione l'abbandono in bosco di rifiuti prodotti, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento;
 11. Altre particolari prescrizioni per il taglio al fine di contenere pullulazioni di bostrico (*Ips typographus*):
 - I soggetti di picea abbattuti dovranno essere allontanati immediatamente dal bosco; in alternativa, qualora non sia possibile un loro immediato allontanamento, si dovrà procedere alla loro scortecciatura;
 - Le cataste all'imposto, se non scortecciate, dovranno permanere il minor tempo possibile; le stesse dovranno in ogni caso avere un volume contenuto;
 - I residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimali) con diametro superiore a cm 20 che non potranno essere asportati, dovranno essere preferibilmente scortecciati e depezzati quanto prima, per evitare che diventino anch'essi fonte di alimentazione e pullulazione per insetti scolitidi.
 12. Nell'eventualità in cui prima dell'inizio delle operazioni di taglio ed allestimento del lotto boschivo, o nel corso dell'esecuzione delle medesime operazioni, si dovesse verificare un'ulteriore espansione dell'infestazione da bostrico tipografo con coinvolgimento di piante di abete rosso precedentemente non martellate, si dovrà valutare l'opportunità di risparmiare al taglio qualche soggetto già assegnato al taglio di abete rosso e/o larice, se sano e di buon portamento, al fine di contenere la formazione di eccessivi vuoti nella copertura delle chiome.
 13. Nelle aree percorse al taglio, dovrà essere effettuata una accurata pulizia del soprassuolo prevedendo il prelievo di tutti i soggetti schiantati, secchi in piedi o irrimediabilmente compromessi.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali
Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura
Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia

Ufficio di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 BELLUNO Tel.0437.946416-6459 - Fax 0437.946429

PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it



Si richiama inoltre che:

- Per interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superficie pari o superiore a 2,5 ettari nel ceduo e/o per interventi di esbosco di materiale schiantato a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla loro dimensione volumetrica o planimetrica, la Ditta che materialmente eseguirà le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovrà essere iscritta all'Albo Regionale delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. n. 52/1978 e della DGR n. 755 del 15 giugno 2021, o dimostrare l'iscrizione ad analoghi Albi istituiti presso altre Regioni o Stati dell'Unione Europea.
- Ai fini della tracciabilità del legno nel mercato, si ricorda che tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta legno o prodotti da esso derivati sul mercato, a titolo oneroso o gratuito - quindi non destinati all'autoconsumo -, sono tenute al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 178/2014 di recepimento del Reg. (UE) n. 995/2010 (European Union Timber Regulation - EUTR).

Per quanto non previsto nel presente documento, circa il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale assegnato, si faccia riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) vigenti (Regolamento regionale n. 2/2020).

Il Progetto di taglio oggetto della presente approvazione, ha validità di 4 anni dalla data di presentazione all'autorità forestale: **eventuale proroga dello stesso verrà concessa una sola volta e solo se presentata entro il periodo di validità.**

Il presente Progetto di taglio ha valore solo ai fini dell'applicazione della Legge Forestale Regionale; non pregiudica diritti ed interessi di terzi, anche per quanto riguarda l'esatta indicazione dei confini della superficie da assegnare al taglio, di cui si rende garante il proprietario del fondo.

Sono fatte salve le eventuali competenze di altre Autorità ed eventuali adempimenti di natura urbanistico - edilizia e paesaggistica previsti per l'intervento.

Distinti saluti.

Il Direttore U.O. Foreste e Selvicoltura
Dott. Silvia Majer
firmato digitalmente

E.Q.: Selvicoltura e attività silvo-pastorali - BL

Dott. For. Enrico De Martini

Referente pratica:

Dott.ssa Katia Mella

Tel.: 0437/946433 - Mail: katia.mella@regione.veneto.it

EDM/KM/km

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali
Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura
Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia

Ufficio di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 BELLUNO Tel.0437.946416-6459 - Fax 0437.946429

PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it